

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIN, COSIMO SIBILIA, GELMINI, GIORGETTI, MOLINARI, BARELLI, PETTARIN, PELLA, VERSACE, MARTINO, FASCINA

Introduzione dell'articolo 594-*bis* del codice penale, concernente il reato di ingiuria per odio razziale, etnico, nazionale o religioso nelle manifestazioni sportive

Presentata il 20 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende suggerire una modifica normativa volta in particolare a mantenere alta l'attenzione sui frequenti episodi di odio razziale che hanno luogo durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Si propone infatti di introdurre nel codice penale un nuovo reato (articolo 594-*bis*), che punisca con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in occasione di una manifestazione sportiva, offenda l'onore o il decoro di una persona, partecipante alla competizione, con espressioni discriminatorie o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

È infatti di fondamentale importanza contrastare gli episodi di razzismo nello sport, che raggiunge (si pensi anche solo al

calcio) milioni di persone, non solo quelle presenti fisicamente negli stadi e nei luoghi in cui hanno luogo le competizioni, ma anche quelle che assistono agli eventi mediante le dirette televisive.

Tollerare, o invece stigmatizzare e reprimere, determinati comportamenti ha quindi un grande impatto sociale. Non va poi sottovalutato il fatto che agli eventi sportivi assistono tantissimi giovani che meritano di ricevere messaggi positivi, non incitamenti all'odio razziale.

L'insulto razzista, etnico o religioso prende di mira intere collettività, definite in base al colore della pelle, all'origine territoriale, al credo, e colpisce la persona in quanto appartenente alla collettività e alla comunità che si intendono offendere. Insultando, gli aggressori gridano a gran

voce, per di più nella forma collettiva dei cori da stadio, che appartenere a quella collettività, razziale, territoriale o religiosa, porta con sé un disvalore, un'inferiorità intrinseca, una « colpa », rivelando un'idea tribale e feroce, di popoli che rivendicano la propria superiorità su altri popoli, ridicolizzandoli, additandoli al disprezzo pubblico.

Il nostro ordinamento, con il decreto legislativo n. 7 del 2016, ha depenalizzato il reato di ingiuria. La recente giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda in particolare la sentenza della Cassazione penale n. 31975 del 4 luglio 2017) ha poi affermato che le frasi pronunciate continuano a fungere da base per l'aggravante della finalità dell'odio razziale solo in riferimento alle altre condotte illecite poste in essere.

Pertanto, la presente proposta di legge intende offrire un presidio penale alla fattispecie di ingiuria che si esprime attraverso espressioni di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, proprio per il forte disvalore recato da queste ultime.

La proposta inoltre mira ad introdurre una importante pena accessoria, in quanto la condanna per il reato di ingiuria per odio razziale importa l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime per una durata non inferiore a sette anni né superiore a dieci anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Prima dell'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 594-bis. — (*Ingiuria per odio razziale, etnico, nazionale o religioso nelle manifestazioni sportive*) — Chiunque, in occasione di una manifestazione sportiva, offende l'onore o il decoro di una persona partecipante alla competizione con espressioni discriminatorie o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna importa la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per una durata non inferiore a sette anni né superiore a dieci anni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 389 ».



18PDL0083590